

CAPITOLATO DI SERVIZIO

**SERVIZI RISPONDENTI ALLE ESIGENZE
STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ DELL'ENTE**

1. Oggetto dell'appalto

I servizi da espletare, rispondenti a esigenze strumentali all'attività dell'Ente sono i seguenti:

- servizio di manutenzione, controllo e riparazione degli acquedotti comunali;
- servizio integrativo di manutenzione e riparazione beni immobili;

attraverso apposito inserimento lavorativo di almeno:

- n. 1 idraulico;
- n. 2 operai edili specializzati part time;
- n. 2 operai edili comuni part time;

2. Procedura

La partecipazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica è riservata alle Cooperative Sociali di tipo "B" ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 50/2016, poiché trattasi di affidamento ex art. 5, comma 1, della Legge 381/1991, il quale ha previsto, in deroga alle procedure stabilite dal codice dei contratti, lo strumento della convenzione, anche se soltanto per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, al netto dell'I.V.A., diversi da quelli socio sanitari ed educativi e per i quali occorre prevedere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in misura non inferiore al 30% del personale impiegato.

Il personale di che trattasi dovrà essere costituito da almeno il 30% da soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge n. 381 del 8 novembre 1991 e successive modifiche.

Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 381/91, si considerano persone svantaggiate ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 276/2003 qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, come definita dall'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché dall'articolo 4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto devono essere osservate le norme del C.C.N.L. per il personale dipendente da servizi/multiservizi, con particolare riferimento alle vigenti disposizioni in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le associazioni imprenditoriali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

La ditta aggiudicataria per l'assunzione temporanea del personale non compreso sopra dovrà procedere ad una pubblica selezione, avuto riguardo prioritariamente ai requisiti di persona svantaggiata così come prevista dalle normative sopra indicate ed inoltre, data la natura sociale dell'intervento la ditta aggiudicataria si dovrà obbligare a chiedere nella selezione del personale predetto, dando precedenza esclusivamente ai residenti nel comune, che nel nucleo familiare di appartenenza dello stesso non figurino familiari occupati.

3. Importo annuo del servizio e durata

Voce	Quantità minima ¹	Costo a corpo
<i>Operaio livello B1</i>	<i>Ore 1900</i>	€. 40.000,00
<i>Idraulico C3</i>	<i>Ore 1.600</i>	€. 38.000,00
<i>Operaio livello C3</i>	<i>Ore 1900</i>	€. 46.000,00
<i>Mezzi, attrezzature e materiali di consumo ²</i>		€. 5.000,00
TOTALE		€. 129.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€. 1.000,00
Importo a base d'asta		€. 130.000,00

La durata del servizio è definita in mesi dodici decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.

4. Caratteristiche

Le unità lavorative impiegate svolgeranno il loro compito secondo le disposizioni impartite dai responsabili della Cooperativa a sua volta informati dal personale comunale incaricato allo scopo (tutor) con il quale sarà stabilito un programma di lavoro personalizzato.

La Ditta affidataria, inoltre, è tenuta ad attenersi nello svolgimento dei servizi alle prescrizioni contenute di cui all'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

5. Sistema di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura negoziata da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 avuto riguardo all'aspetto progettuale e a quello economico.

I criteri per l'individuazione dell'offerta anormalmente bassa saranno quelli di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice prenderà in esame le varie componenti dell'offerta, osservando i criteri seguenti; il punteggio sarà espresso fino alla seconda cifra decimale.

¹ *Quantità minima di servizio da erogarsi.*

² *Noleggio autocarro per gli spostamenti degli operai e trasporto materiali ed attrezzature, incluso di carburanti, assicurazione e manutenzione.*

Criterio di aggiudicazione:

offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.lgs. n. 50/2016), valutata in base ai seguenti elementi:

1. MERITO TECNICO ORGANIZZATIVO:

punteggio massimo attribuibile in questa categoria fino a **35 punti**, valutabile sulla scorta degli elementi di seguito elencati. Per ogni punto vanno posti in evidenza gli aspetti legati all'attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati:

- 1. servizi per l'inserimento lavorativo con caratteristiche analoghe a quelle del servizio oggetto dell'appalto gestiti in precedenza dal concorrente: punti da 0 a 15;*
- 2. modello organizzativo della cooperativa, inteso come complesso di tecnici che fanno parte integrante dell'impresa o abbiano con la stessa rapporti continuativi di consulenza e del relativo assetto organizzativo, con l'indicazione delle funzioni (comprese quelle relative alle indicazioni del D.lgs. 81/2008) e delle persone che vi si dedicano stabilmente: punti da 0 a 10*
- 3. descrizione dei beni mobili/attrezzature/materiali strumentali all'erogazione dei servizi, di cui le cooperative abbiano la disponibilità con particolare attenzione al contenimento delle emissioni inquinanti: punti da 0 a 10*

2. QUALITÀ DEL SERVIZIO:

punteggio massimo attribuibile in questa categoria fino a **35 punti**, valutabile sulla scorta dei seguenti elementi:

- 1. possesso di certificazioni e attestazioni ambientali ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori: punti da 0 a 20*
- 2. proposta di miglioramento del servizio: punti da 0 a 10;*
- 3. impiego di soci volontari, quale arricchimento del progetto, in aggiunta al lavoro degli operatori richiesti punti da 0 a 5*

3. PREZZO:

punteggio massimo attribuibile in questa categoria **30 punti**;

Metodo per l'attribuzione dei punteggi

Per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$$C(a) = \frac{\sum_{i=1}^n [W_i * V(a)_i]}{\sum_{i=1}^n W_i}$$

dove:

$C(a)$	=	<i>indice di valutazione offerta (a)</i>
N	=	<i>numero totale dei requisiti</i>
W_i	=	<i>peso o punteggio attribuito a requisito (i)</i>
$V(a)_i$	=	<i>coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero a uno</i>
Σn	=	<i>sommatoria.</i>

Per gli elementi qualitativi i coefficienti $V(a)_i$ attribuibili dalla Commissione sono i seguenti, in corrispondenza dei sotto indicati possibili giudizi espressi dalla Commissione stessa:

- *Eccellente* 1,0 *è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori*
- *Ottimo* 0,8 *aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative*
- *Buono* 0,6 *aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali*
- *Discreto* 0,4 *aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio*
- *Modesto* 0,2 *appena percepibile o appena sufficiente*
- *Assente* 0 *nessuna proposta o miglioramento irrilevante*

L'elemento economico sarà calcolato tramite un'interpolazione bilineare come dalle seguenti formule:

per $R_i \leq R_{soglia}$:

$$P(a)_i = (x * R_i / R_{soglia}) * 30$$

per $R_i > R_{soglia}$

$$P(a)_i = x + (1 - x) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})] * 30$$

dove:

$P(a)_i$	=	<i>è il punteggio assegnato;</i>
R_i	=	<i>è il ribasso dell'offerta in esame;</i>
R_{soglia}	=	<i>è la media aritmetica dei ribassi dei concorrenti</i>
x	=	<i>0,90</i>
R_{max}	=	<i>è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante).</i>

Il punteggio stabilito per ogni singola voce è fisso ed invariabile e verrà attribuito all'istituzione ad insindacabile giudizio, della commissione di valutazione.

La gara verrà aggiudicata a chi avrà totalizzato il maggior punteggio.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi ed ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'Amministrazione aggiudicatrice:

- si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa;
- si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione nel caso di mutate esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze;
- si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

6. Cause di esclusione

Sono quelle espressamente previste dal presente capitolato ed inoltre quelle di cui dell'art. 80 D.lgs. 50/2016. Qualora alcune delle suddette condizioni si verificano dopo l'aggiudicazione e prima della fornitura, la stessa sarà revocata ed affidata alla ditta che segue nella graduatoria.

7. Compiti del personale

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire il personale ed adibirlo alle attività lavorative, per l'espletamento dei servizi di seguito:

N. 1 operaio specializzato idraulico:

Attività di controllo e manutenzione delle infrastrutture acquedottistiche del territorio comunale, vasche di accumulo, opere di presa, tubazione di adduzione e distribuzione, sia in estate con veicolo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale che in inverno con sci e/o racchette da neve per accedere alle varie infrastrutture comunali.

Verifica e manutenzione ordinaria dei sistemi di pompaggio, telecontrollo e gestione remota.

Esecuzione degli allacciamenti alla rete dell'acquedotto comunale, riparazioni o sostituzione di tratti di tubazioni il tutto con affiancamento agli operai comunali.

Controllo e verifica delle reti fognarie comunali e verifica degli allacciamenti in corso di realizzazione.

Utilizzo di veicolo sgombero neve individuato dall'Amministrazione Comunale con necessità di patente C, in orari diurni e notturni, giorni festivi e feriali.

Aver svolto i corsi idonei per la guida dei mezzi movimento terra.

N. 4 operai edili:

Attività di manutenzione dei beni immobili, arredo urbano e stradali, attraverso la riparazione di opere murarie di ogni genere, pavimentazioni in materiali lapidei di piccole dimensioni, pozzetti e chiusini di ispezioni, reti tecnologiche e ringhiere stradali.

Aver svolto i corsi idonei per la guida di piccoli mezzi movimento terra.

Sgombero neve manuale in caso di necessità nel periodo invernale in relazione al piano neve depositato.

Il personale sarà coordinato dalla Cooperativa con specifica esperienza (tutor) nel settore dei servizi in argomento. Ciascun operatore sarà affidato ad un tutor aziendale che stilerà un piano di lavoro per ciascuna unità.

L'azienda aggiudicataria dovrà:

- attivarsi con apposito personale di controllo e di responsabilità per garantire il corretto svolgimento dell'attività lavorativa in ordine al servizio svolto dai propri preposti.
- fornire agli operai addetti tutti i dispositivi di protezione individuali e collettiva per l'esecuzione delle mansioni assegnate oltre ad un autocarro da assegnare agli addetti manutentori edili.

8. Progetti personalizzati di inserimenti lavorativi

Il referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Comune predisporranno, con la collaborazione dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni, progetti personalizzati di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate inserite nel processo produttivo di cui alla presente convenzione.

I progetti individualizzati di inserimento lavorativo devono prevedere:

- la data di avvio e termine del progetto;
- il nome del responsabile sociale e del tutor assegnati
- gli orari e le mansioni prevalenti;
- il tipo di contratto;
- gli obiettivi perseguibili e le modalità di verifica dei risultati;
- le necessità di interventi formativi specifici;
- la periodicità delle verifiche;
- eventuale salario d'ingresso che non potrà essere inferiore all' 80% del minimo contrattuale e della durata massima di 3 mesi, salvo valutazioni concordate con i Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni;
- la modalità di promozione del reinserimento lavorativo della persona nel mercato del lavoro al termine del progetto personalizzato sottoscritto.

L'Appaltatore, previa convocazione dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni, partecipa a periodici incontri di verifica relativi all'andamento del progetto complessivo di inserimento/reinserimento sociale dei progetti individualizzati relativi alle persone svantaggiate.

Entro 30 gg. dall'avvio del servizio deve avvenire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate individuate per le quali si è impegnato l'Appaltatore.

Entro 10 gg. dal verificarsi della cessazione l'Appaltatore comunica ai Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni le cessazioni dal servizio.

Entro 30 gg. dal verificarsi della cessazione deve reclutare ed assumere una nuova persona svantaggiata con le modalità sopra previste.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a permettere attività di controllo e verifica da parte del Comune, anche fornendo relazioni ed elementi di valutazione allorché questi le vengano richiesti.

In caso di violazioni rispetto ai predetti obblighi sugli inserimenti, il Responsabile Unico del Procedimento, su indicazione dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni, provvederà ad applicare le penali previste nel capitolato speciale di gara e in caso di reiterata inosservanza e previa diffida potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento in danno dell'Appaltatore.

9. Clausole sociali

In conformità all'articolo 3, comma 1 lettera qqq) nonché dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa richiesto all'imprenditore subentrante.

Il lavoratore dell'impresa uscente deve essere riassorbito dall'impresa entrante, con preferenza rispetto a soggetti terzi.

I lavoratori che non trovano collocazione nella nuova organizzazione sono destinatari, nel rispetto delle procedure sindacali, delle tutele apprestate dagli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

L'inadempimento, da parte dell'impresa affidataria, agli obblighi derivanti dalla clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull'impresa subentrante.

La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche.

Qualora la stazione appaltante accerti in gara, se del caso attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio, che l'impresa concorrente rifiuta, senza giustificato motivo, di accettare la clausola, si impone l'esclusione dalla gara, laddove l'accertamento compiuto consenta di ritenere che l'operatore economico intenda rifiutare l'applicazione della clausola, legittimamente prevista.

L'esclusione, viceversa, non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, secondo i termini evidenziati al paragrafo 3 delle linee guida ANAC in merito alla disciplina delle clausole sociali.

Laddove l'impresa affidataria non ottemperi all'impegno assunto in sede di gara e confermato contrattualmente, la violazione imputabile all'appaltatore non rileva ai fini dell'aggiudicazione, in quanto la clausola sociale, secondo la configurazione rinvenibile dall'articolo 100 del Codice dei contratti, costituisce una condizione di esecuzione del contratto.

L'inadempimento rileva nell'ambito della responsabilità contrattuale, talché unicamente la stazione appaltante è legittimata ad avvalersi dei rimedi di matrice civilistica, previsti nel contratto, ad esempio clausola risolutiva espressa e penali, e dalla legge (si veda l'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici).

10. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio verrà effettuato a prestazione avvenuta, dietro presentazione di regolari fatture corredate di documenti di regolarità contabile e contributiva, non oltre i trenta giorni dal ricevimento della stessa.

L'importo potrà essere fatturato per stati di avanzamento del servizio al raggiungimento della somma di €. 30.000,00 oltre I.V.A. ai sensi di legge.

Saldo dell'importo oltre I.V.A. di legge 30 giorni successivi alla scadenza del contratto.

11. Cauzioni e garanzie

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento l'impresa dovrà presentare garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo pari al 10% dell'importo complessivo della convenzione. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del richiamato decreto, l'impresa potrà fruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito. Nel caso si verificano inadempienze convenzionali ad opera della Cooperativa, il Comune incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

È a carico della Cooperativa la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per un importo garantito di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila) a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione del servizio ed Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni) per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

12. Penalità

In caso di mancato espletamento del servizio del presente capitolato d'onori, l'Amministrazione Comunale infliggerà la penale di Euro 100,00 per ogni giorno di inadempienza.

Nel caso di mancata esecuzione del servizio nei termini stabiliti, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il servizio addebitando le ulteriori spese alla ditta esecutrice.

Nel caso di risoluzione del servizio per incapacità ad eseguirlo, per negligenza, viene esperita l'azione in danno nelle forme prescritte dalla legge, per cui la ditta esecutrice è tenuta al pagamento delle eventuali maggiori spese che si dovranno sostenere per l'espletamento di nuovo servizio con altre imprese.

13. Recesso anticipato - Riduzione del contratto

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di recedere dagli impegni di cui alla presente convenzione prima della sua naturale scadenza, con semplice preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della data stabilita dal Comune medesimo.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di operare una riduzione della quantità dei servizi appaltati e di conseguenza il valore del contratto, in relazione alle mutate esigenze del servizio ovvero alle effettive quantità di risorse economiche iscritte nel bilancio di previsione destinate puntualmente al pagamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione-appalto.

Il pagamento delle prestazioni parziali svolte dalla Cooperativa se non diversamente disciplinate da nuovo accordo saranno regolate con le modalità di cui al precedente articolo.

14. Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 D.Lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

15. Obblighi della ditta

La ditta esecutrice dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose tanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto.

La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo totale carico tutti gli oneri relativi.

16. Divieto di subappalto

L'appalto del servizio è affidato in esclusiva all'impresa aggiudicataria, che vi provvederà a propria cura e spese.

È vietato cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione, anche solo parziale, del servizio contemplato in questo capitolato, se non previo consenso scritto da parte dell'Ente.

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

17. Spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto, fino a quando tutti gli atti inerenti l'appalto in questione e ad esso necessari e dipendenti hanno conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, per mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine stabilito o per altre ragioni ostative, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto al secondo classificato.

La stipulazione del formale contratto resta subordinata alle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrarre.

Tutte le spese relative al contratto di appalto e ad esso inerenti ed accessorie sono a carico dell'aggiudicatario.

18. Trattamento dei dati

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che la finalità e la modalità da trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all'instaurazione del procedimento di appalto.

A sua volta la Ditta aggiudicataria deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati come stabilito dal citato decreto legislativo.

Il titolare del trattamento è il Comune di Ponte di Legno.

19. Norme in materia di sicurezza

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

È perciò, tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'Appaltatore è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie eventuali attrezzature utilizzate presso i vari uffici, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

20. Formazione in materia di sicurezza

L'aggiudicatario deve dimostrare, prima dell'inizio del servizio, che il personale impiegato abbia seguito i corsi di addestramento previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare dal D.M. 10/3/1998 e Decreto 15/7/2003 n. 388; in caso contrario, entro lo stesso termine, l'aggiudicataria è tenuta all'organizzazione di detti corsi per tutto il personale utilizzato.

L'aggiudicatario specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti:

- dei corsi di cui sopra;
- di eventuali altri corsi di aggiornamento;
- dei corsi specifici per il personale nuovo assunto;
- dei corsi di addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro;
- dei corsi di formazione sui rischi presenti riguardanti le attività svolte, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento;
- dei corsi di formazione sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Ai corsi organizzati dall'Appaltatore, potrà partecipare anche la Stazione appaltante attraverso propri incaricati.

A tale scopo l'Appaltatore informerà gli uffici preposti della Stazione appaltante circa i giorni e il luogo in cui si terranno corsi e addestramento.

21. Valutazione dei rischi per la sicurezza (DVR)

Entro 10 giorni dall'inizio del servizio l'aggiudicatario deve trasmettere il documento di valutazione dei rischi in concreto (DVR) contenente una congrua valutazione dei rischi

per la sicurezza e la salute degli operatori, degli utenti e del pubblico eventualmente presente durante il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Il Comune si riserva di indicare altri approfondimenti, ai quali le imprese devono immediatamente adeguarsi.

Il documento di valutazione dei rischi in concreto deve essere costantemente aggiornato adeguando se del caso le procedure di esecuzione del servizio già previste. Entro 10 giorni dall'inizio del servizio l'Aggiudicatario dovrà fornire i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Resta a carico dell'aggiudicataria organizzare almeno una riunione annuale alla quale parteciperanno i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Di tale riunione dovrà essere redatto apposito verbale.

La mancanza di una corretta valutazione dei rischi entro il termine stabilito o dell'effettuazione delle riunioni annuali o dell'eliminazione delle eventuali anomalie che dalle stesse risultassero sono da considerarsi mancanze gravi per le quali il Comune si riserva la possibilità di risolvere la convenzione, con tutte le relative conseguenze e la richiesta dei danni, compresi gli eventuali maggiori costi dovuti al passaggio a nuova aggiudicataria.

22. Valutazione dei rischi derivanti da interferenze

Nell'esecuzione del servizio, non è necessaria la predisposizione del DUVRI in quanto la quasi totalità degli interventi è svolta su aree pubbliche con localizzazioni diversificate la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno (e pertanto in linea con i presupposti di cui all'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008).

Inoltre, in tali aree, non vi è interferenza tra il personale dell'Appaltatore e i lavoratori della Stazione appaltante.

Gli interventi previsti nei pressi della sede Municipale dovranno essere eseguiti nel giorno di chiusura degli immobili (lunedì) quindi in assenza di dipendenti.

Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni assimilabili al caso di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 si provvederà alla redazione di apposito DUVRI.

23. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19

Si riporta integralmente quanto previsto dall'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 che dovrà essere applicato sino all'uscita di nuove disposizione.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il

contenimento del COVID - 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- *sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;*
- *siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;*
- *siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;*
- *assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;*
- *siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;*
- *per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;*
- *si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;*
- *per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.*

1-INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi.

In particolare, le informazioni riguardano o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.³

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS⁴.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

3 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

⁴ Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.

A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.

Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

- a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.*
- b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria*
- c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>).*

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei.

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

7-GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza*
- si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi*
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili*

- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.

a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

Nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza.

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora

l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché' rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché' può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.lgs. 81/08 e s.m.i., art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

24. Diritto di controllo della Stazione appaltante

È facoltà dell'appaltante compiere, direttamente o mediante esperti esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune ogni controllo ritenuto necessario per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato, negli allegati che ne sono parte integrante, e alle normative vigenti in materia.

È ammessa, in ogni momento, qualsiasi ispezione e/o richiesta di documentazione volta a verificare la corretta esecuzione ed osservanza del presente capitolato.